

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA  
SEZIONE 01 CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Evelina Iaquinti ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. *omissis* promossa da:

**SOCIETÀ S.R.L.**

*ATTRICE*

**CONTRO**

**BANCA**

*CONVENUTA*

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come in atti

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La SOCIETÀ SRL agiva in giudizio esponendo di aver stipulato il 15/9/2005 un contratto di mutuo edilizio con la BANCA, in forza del quale aveva ricevuto un finanziamento di € 600.000 da restituire in 12 anni mediante il pagamento di 24 rate semestrali a tasso variabile.

L'attrice con riferimento al predetto rapporto contrattuale lamentava l'applicazione di un tasso usuraio, di interessi anatocistici stante la previsione di un piano di ammortamento alla francese, la mancanza del requisito della determinatezza per "*discordanza tra il tasso nominale ed l'indicatore sintetico di costo*".

Domandava quindi l'accertamento dell'illegittimità degli addebiti operati dalla Banca e chiedeva la compensazione tra quanto corrisposto in eccesso alla controparte rispetto a quanto eventualmente ancora dovuto in forza del predetto mutuo.

Costituendosi in giudizio, la Banca eccepiva in via preliminare la prescrizione dell'azione e nel merito contestava le ragioni della domanda avversaria.

Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc la società attrice nella prima memoria istruttoria rilevava altresì l'indeterminatezza e comunque l'invalidità dell'indice di riferimento Euribor ex art. 2 della legge 287 del 1990 in quanto, a suo avviso, come accertato dalla decisione emessa il 4 dicembre 2013 dalla Commissione Europea, la determinazione dell'Euribor era frutto di un accordo di cartello tra le banche realizzatosi tra il 2005 ed il primo trimestre del 2009.

*Sentenza, Tribunale di Piacenza, Giudice Evelina Iaquinti, sentenza n. 821 del 13 dicembre 2018*

Assegnato il procedimento al sottoscritto Giudice (in sostituzione in via definitiva del Giudice precedentemente assegnatario della causa a decorrere dall'8 11 2017), si provvedeva all'istruzione della causa mediante esperimento CTU Econometrica.

All'udienza del 14/11/18 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e fissata discussione orale ex art. 281 *sexies* c.p.c. al 13/12/18.

Alla predetta udienza, dopo breve discussione orale e sulle conclusioni rassegnate dalle parti, questo Giudice così decideva.

\*\*\*\*\*

Le domande di parte attrice sono infondate e vanno pertanto respinte.

Per quanto concerne le questioni attinenti alla prescrizione dell'azione e al lamentato anatocismo per effetto del sistema di ammortamento alla francese si richiamano integralmente le considerazioni svolte nell'ordinanza emessa in data 24/1/18.

Con riguardo, invece, all'asserita pattuizione usuraria del mutuo, dalle risultanze dell'elaborato peritale, corretto da un punto di vista contenutistico in quanto privo di vizi tecnici e logici, è stato escluso il superamento del tasso soglia.

**Non può condividersi la tesi dell'attore secondo cui l'analisi doveva essere effettuata con riguardo al cd Temo (tasso effettivo di mora) in quanto oltre al fatto che, nel caso di specie, mai è stato dedotto l'addebito di interessi moratori, detta metodologia di calcolo —che individua il Temo nel rapporto tra gli interessi moratori + gli oneri ulteriori legati all'inadempimento annualizzati ed il prodotto tra la quota capitale della singola rata per i giorni di ritardo — appare non supportata da alcuna base normativa.**

Ciò posto, va altresì disattesa la doglianza formulata dall'attore in merito alla difformità tra l'IsC indicato nel contratto e quello applicato, circostanza che secondo la tesi dell'istante determinerebbe la nullità della relativa clausola ex art. 117 comma 6 TUB.

Ritiene, al contrario, questo Giudice che **la pubblicizzazione di un Isc differente rispetto a quello effettivo non determini una ipotesi di nullità, potendo al più configurare un comportamento contrario agli obblighi di buona fede contrattuale.**

Come noto l'ISC o TAEG, contenuto nel contratto e nel documento di sintesi, rappresenta un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di consentire al cliente di conoscere il costo totale effettivo del credito.

L'indicazione dell'ISC nel contratto di mutuo è divenuta obbligatoria a far data dalla delibera CICR del 4 marzo 2003 n. 2086.

Tale indice si compone di TAN più oneri, questi ultimi individuati dall'art. 2 del D.M. 8 luglio 1992, che prevede i costi inclusi ed esclusi nella formula di calcolo del TAEG elaborata dalla Banca d'Italia nelle Istruzioni del 2009.

Secondo la giurisprudenza maggioritaria a cui questo giudice intende uniformarsi (Trib. Bologna 8/2/2018, n. 20123; Trib. Salerno 31 gennaio 2017 e 5 giugno 2017; Trib. Mantova 2 maggio 2017; Trib. Bergamo 25 luglio 2017, 9 settembre 2017 e 5 dicembre 2017; Trib. Bologna 29 settembre 2017 e 9 gennaio 2018; Trib. Livorno 19 luglio 2017; Trib. Mantova 20 dicembre 2017; Trib. Terni 15 febbraio 2018), **l'ISC è una informativa precontrattuale relativa al costo dell'operazione, non è un tasso di interesse e non è un elemento**

*Sentenza, Tribunale di Piacenza, Giudice Evelina Iaquinti, sentenza n. 821 del 13 dicembre 2018*

**essenziale del contratto di mutuo, come invece l'indicazione del tasso di interesse e gli altri prezzi e condizioni** (cfr. l'art. 117, comma 4, TUB e le Istruzioni Trasparenza bancaria Banca Italia, Sez. III Contenuto dei contratti). Invero, tali conclusioni sono avvalorate dalla stessa disciplina della Banca d'Italia, che — sia nella originaria circolare del 2003, sia in quella del 2009 e successive modifiche — regola l'ISC nell'ambito della rispettiva "II Sezione", dedicata, per l'appunto, alla "*pubblicità e informazione contrattuale*", con totale pretermissione di ogni riferimento ad esso nell'apposita Sezione III, disciplinante i "*requisiti di forma e di contenuto minimo dei contratti*".

Tale ricostruzione è ulteriormente confermata dalla disciplina Bankitalia del 2009, in forza della quale l'indicazione del TAEG/ISC è prevista unicamente nel foglio informativo e nel documento di sintesi e non nel contratto.

Infatti, prima della Delibera Cicr 283/2003, il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) — sinteticamente inteso come costo totale del credito — era previsto esclusivamente nell'ambito della disciplina che il TUB dedica al credito al consumo, peraltro con notevoli e significative esclusioni (fra cui i mutui per acquisti immobiliari).

Con l'art. 9 della delibera CICR 4.3.2003 n. 283 (contenente la disciplina della "*Trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni dei servizi bancari e finanziari*"), con la rubrica "*Informazione contrattuale*" è introdotto analogo parametro, denominato ISC (Indice Sintetico di Costo), per le operazioni ed i servizi che sarebbero stati individuati dalla Banca d'Italia.

Ne segue la Circolare della Banca d'Italia 25.7.2003 in aggiornamento alle proprie Istruzioni di Vigilanza, cui è aggiunto il nuovo Titolo X intitolato per l'appunto "*Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari*" e suddiviso in tre sezioni così rubricate: Sez. I — "*disposizioni di carattere generale*" Sez. II — "*pubblicità e informazione precontrattuale*"; Sez. III — "*forma e contenuto minimo dei contratti*".

Il Par. 9 della II Sezione, rubricato "*Indicatore sintetico di costo*", impone che "*il contratto e il documento di sintesi*" contengano l'ISC, da calcolarsi conformemente alla disciplina del TAEG di cui all'art. 121 TUB per mutui, anticipazioni bancarie e altri finanziamenti.

Il precisato titolo X delle Istruzioni di Vigilanza è confluito poi nell'autonoma disciplina sulla Trasparenza bancaria di cui alla Circolare della Banca d'Italia 29.7.2009, le cui prime tre sezioni sono analogamente rubricate ed ove, egualmente, la disciplina dell'Indice Sintetico di Costo è collocata al par. 8 della II Sezione "*Pubblicità e informazione precontrattuale*".

Alla luce di ciò, quindi, **l'omessa indicazione del TAEG/ISC non configura una violazione del comma 4 dell'art. 117 TUB, con le conseguenze sanzionatorie del comma 7, poiché se il TAEG/ISC non è un elemento essenziale del contratto, è esclusa anche ogni sua possibile assimilazione al TAN ovvero ad "ogni altro prezzo o condizione praticati" di cui al comma 4 dell'art. 117.**

Con riguardo invece alla questione che qui rileva, avente ad oggetto l'erronea indicazione dell'ISC rispetto a quello effettivamente applicato (v p 8 atto di citazione), occorre evidenziare che mentre per i tassi ed i prezzi propriamente intesi, soccorre la disposizione di cui all'art. 117, comma 6, TUB, ai sensi della quale "*sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati*", con riferimento alle clausole del contratto relative a costi che non siano stati inclusi, ovvero siano stati inclusi in modo non corretto nel

*Sentenza, Tribunale di Piacenza, Giudice Evelina Iaquinti, sentenza n. 821 del 13 dicembre 2018*

TAEG/ISC indicato in contratto, la norma di riferimento è unicamente quella di cui all'art. 125 *bis*, comma 6 TUB.

Tale disciplina, tuttavia non è applicabile al caso di specie per il fatto che oltre ad essere specificamente circoscritta alla clientela consumatrice è altresì espressamente esclusa (arti. 121 e 122 TUB) per i contratti, quale quello *de quo*, relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobile e quelli di importo superiore ad Euro 75.000,00.

In altri termini, i commi sesto e settimo dell'art. 117 TUB (relativi alla pattuizione di interessi, prezzi e condizioni, non costi, del finanziamento) non hanno nulla a che vedere con la tematica dell'ISC/TAEG e delle conseguenze della sua erronea indicazione in contratto.

Sul punto la giurisprudenza di merito ha infatti chiarito che: "*l'ipotetica erronea indicazione del TAEG/ISC non comporta la nullità della clausola né ai sensi dell'art. 1346 c.c. né ai sensi dell'art. 117 TUB, esulando la fattispecie concreta dalle ipotesi tassative previste dalle suddette disposizioni normative. Nel caso di specie, tassi e costi del mutuo sono chiaramente e specificamente pattuiti per iscritto e non vi è applicazione di condizioni diverse da quelle pubblicizzate. L'indicatore sintetico di costo non è infatti un ulteriore tasso o costo dell'operazione ma rappresenta un dato sintetico che riassume i costi pattuiti. L'erronea indicazione di tale dato non incide sulla validità della pattuizione dei singoli costi che lo compongono ove naturalmente tali costi siano stati validamente convenuti*" (Trib. Monza 13.12.2016).

E ancora "*l'erronea indicazione dell'IsC non determina nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, tanto più tenendo conto di come la disciplina di maggior tutela prescritta dall'art. 125 bis TUB espressamente escluda tale soluzione. L'erronea indicazione dell'IsC pubblicizzato, pertanto, pur concretandosi in un comportamento illecito dell'intermediario bancario o finanziario è insuscettibile di comportare gli effetti di cui all'art. 117 comma 6 TUB, concretando esclusivamente una violazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza alla quale l'intermediario è tenuto ai sensi dell'art. 116 TUB*" (così Trib. Milano 26/10/2017 n. 10832).

In conclusione, l'ipotetica sanzione che potrebbe derivare dalla violazione degli obblighi di buona fede contrattuale da parte dell'istituto di credito convenuto potrebbe essere solo quella del risarcimento del danno per violazione delle regole di trasparenza bancaria.

Non avendo però la società attrice né allegato, né provato il presunto pregiudizio subito, la doglianza non può che essere rigettata.

Per ultimo va disattesa l'eccezione di indeterminabilità o comunque di nullità della pattuizione degli interessi, in forza del richiamo, quale base di calcolo, al tasso Euribor, da considerarsi, secondo la società attrice, nullo in quanto espressione di una pratica lesiva della concorrenza.

In proposito occorre osservare che l'Euribor consiste in una rilevazione del tasso medio praticato dai maggiori Istituti di credito dell'area europea in relazione ai finanziamenti concessi ad altri Istituti di credito.

Detto sistema di rilevazione dell'Euribor è pertanto di tipo oggettivo, in quanto fa riferimento ad un insieme di quotazioni effettuate da alcuni istituti e pubblicate a livello centrale.

Ritiene questo Giudice che ove, anche, fossero intervenute intese illecite tra le banche coinvolte nelle quotazioni, fosse **onere dell'attore dimostrare l'esistenza di un collegamento funzionale tra le presunte intese restrittive della concorrenza a monte ed il**

*Sentenza, Tribunale di Piacenza, Giudice Evelina Iaquinti, sentenza n. 821 del 13 dicembre 2018*

**contratto concluso a valle con l'istituto di credito convenuto, vincolato all'intesa stessa. A fronte dell'omessa dimostrazione dei suddetti elementi la contestazione della SOCIETÀ SRL risulta infondata.**

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM. 55/14, valori prossimi a quelli medi per le fasi di studio, introduzione-trattazione ed istruttoria, valore minimo per la fase decisionale che è stata svolta nelle forme dell'art. 281 *sexies* cpc.

Le spese di Ctu vanno poste in via definitiva a carico dell'attore, parte soccombente.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza e eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:

- rigetta le domande proposte dall'attore;
- condanna la società attrice SOCIETÀ SRL a rifondere alla convenuta Cassa di Risparmio le spese processuali che liquida in Euro 8.500,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e accessori di legge.
- pone in via definitiva a carico di parte attrice le spese di CTU già liquidate con provvedimento dell'11/10/18.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c..

Piacenza, 13 dicembre 2018

Il Giudice  
dott. Evelina Iaquinti

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*